



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna**

**(Sezione Prima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 725 del 2021, proposto da Davide Colalillo, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ancarani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;

***nei confronti***

Elvira Corcione non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

1) del decreto dell'Ufficio Scolastico per l'Emilia Romagna n. 442 del 22.7.2021 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito per la classe di concorso A022 – (ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO) e pubblicata la graduatoria definitiva così risultante, nella parte in

cui non reca il nominativo dell'odierno ricorrente;

2) della griglia di valutazione relativa alla correzione della prova scritta del ricorrente COLALILLO DAVIDE (cod. elaborato 177), conosciuta in data 4/08/2021, nella parte in cui reca valutazioni ingiuste/inique ed incongruenti per difetto in relazione alle prove scritte d'esame elaborate dal ricorrente e nella parte in cui reca giudizio finale di "NON VALUTABILE" di punti 0 (ZERO/80);

3) per quanto occorrer possa dell'avviso dell'Ufficio Scolastico per l'Emilia Romagna prot. n. 15239 del 9.7.2021 di comunicazione degli esiti relativi alle prove scritte per la classe di concorso A022 - (ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)

4) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti.

PER LA DECLARATORIA, IN VIA CAUTELARE

del diritto del ricorrente all'ammissione alla valutazione dei titoli prevista dall'art. 15 del DD 510/2020 in quanto procedura successiva al superamento della prova scritta e funzionale all'inserimento nella graduatoria finale di merito e quindi per l'inserimento nella graduatoria finale di merito

PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA

EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ricorrenza della prova scritta e per la tutela del diritto del ricorrente alla valutazione dei titoli prevista dall'art. 15 del DD 510/2020 in quanto procedura successiva al superamento della prova scritta e per il diritto all'inserimento nella graduatoria finale di merito del concorso così come previsto dal detto Decreto e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Rilevato che nel corpo del proposto gravame è stata formulata istanza di notificazione del ricorso mediante pubblici proclami a mezzo di pubblicazione sul sito web del MIUR ;

Ritenuto che la richiesta appare meritevole di accoglimento , in ragione dell'elevato numero di controinteressati e che pertanto va autorizzata la notificazione per pubblici proclami del ricorso ai sensi dell'art. 41 c.p.a , con le modalità sopra descritte ( ferma restando la valutazione dell'ammissibilità del ricorso nelle appropriate sedi processuali );

Visto l'art. 41 c.p.a

P.Q.M.

Accoglie la richiesta di notificazione del ricorso per pubblici proclami di cui in narrativa e conseguentemente autorizza la notificazione in questione mediante pubblicazione del ricorso e del provvedimento autorizzatorio sul sito web del Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca ( MIUR )

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bologna/ Caserta il giorno 8 ottobre 2021.

**Il Presidente**  
**Andrea Migliozi**

**IL SEGRETARIO**